

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

ricorso straordinario

i sig.ri:

MESSINA Francesco, nato a Castelvetro il 27/11/1953, (MSS FNC 53S27 C286 W), nella qualità di vice presidente pro-tempore del Comitato Civico "Orgoglio Castelvetro" con sede in via Marconi n. 31 a Castelvetro (Tp), per atto costitutivo dell'11/07/2018 registrato in pari data al n. 756 serie 3;

STABILE Lina, nata a Castelvetro il 09/01/1978, (STB LNI 78A49 C286 V) nella qualità di associata al Comitato Civico "Orgoglio Castelvetro"; ed ivi residente via Francesco saverio Cavallari n.2;

MONTOLONE Vita Angela, nata a Trapani il 14/03/1961 (cod. fisc. MNT VNG 61C54L 331S) e residente in Castelvetro via L. Sciascia n. 38;

DI MAIO Caterina, nata a Castelvetro il 09/05/1977 (cod. fisc. DMI CRN 77E49 C286T), ed ivi residente via Giovanni Paolo II A2\5 ;

MARRONE Maria Giuseppina, nata a Castelvetro il 17/03/1954 (cod. fisc. MRR MGS 54C57 C286G), ed ivi residente via Marinella s.n.;

CANGEMI Agostino, nato a Castelvetro il 23/09/1945 (cod. fisc. CNG GTN 45P23 C286S) ed ivi residente nella via Vittorio Emanuele n. 95;

rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala LNTGNN55B11C286P, che dichiara di volere ricevere gli avvisi all'indirizzo pec lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it o al fax 0924904173, e nel cui studio in Castelvetro via Marconi n.7 sono elettivamente domiciliati, giusto mandato in foglio allegato al presente atto

ricorrono contro

l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del suo On.

Assessore pro-tempore, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Palermo via Valerio Villareale n. 6

e nei confronti

del Ministero della Salute, in persona del suo Ministro protempore, legalmente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Palermo via Valerio Villareale n. 6

per l'annullamento

del D.A. – Assessorato della Salute della Regione Siciliana – del 11\01\2019 pubblicato sulla GURS del 08\02\2019 n. 6, con cui è stato deliberato l'adeguamento della rete ospedaliera siciliana al D.M. 2\04\2015 n. 70;

di ogni altro presupposto, connesso, consequenziale a quello sopra indicato per i seguenti motivi

FATTO

Per quanto qui interessa in Provincia di Trapani sono stati individuati tre presidi ospedalieri quali DEA di I^a livello, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, mentre l'Ospedale di Castelvetro è stato sottodimensionato e qualificato come P.S. di base.

Da una primissima lettura del decreto appare sin da subito che nel merito dell'anzì indicata scelta a danno dell'Ospedale di Castelvetro e quindi delle popolazioni comprese nel Distretto Socio Sanitario D54 di cui Castelvetro è capofila quale sede della struttura ospedaliera di riferimento (comuni di: Castelvetro, Salaparuta, Poggioreale, Santa Ninfa, Partanna, Campobello di Mazara) sono stati violati i criteri di cui all'art. 97 comma secondo della Costituzione cioè di buon andamento ed imparzialità della Pubblica

amministrazione, nonché i principi di ragionevolezza, di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di cui alla l.r. 10\1991 e l. 241\1990.

DIRITTO

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana - Carenza di potere

Il decreto impugnato non poteva essere adottato com'è invece avvenuto mediante un provvedimento di normazione secondaria del tipo di quello utilizzato da parte dell'Assessorato Regionale della Salute, ma doveva al contrario essere sottoposto all'iter deliberativo tipico dei provvedimenti legislativi di competenza ed approvazione dell'ARS, organo della programmazione in materia di igiene e sanità.

Infatti, sebbene il provvedimento impugnato operi nelle sue premesse un rinvio ad altri atti adottati a livello regionale e/o statale, è pur vero che i contenuti del decreto finiscono per malcelare l'adozione di misure a carattere normativo o para-normativo poiché tali senz'altro riconducibili alla distinta figura dell'atto di programmazione.

Più in particolare il contenuto del provvedimento impugnato manifesta la sua natura di atto di programmazione rimodulando l'organizzazione territoriale delle reti ospedaliere pubblica e privata e più in generale dell'offerta delle prestazioni sanitarie del territorio. A ulteriore riprova di ciò vengono altresì introdotte e disciplinate: 1) la classificazione dei presidi ospedalieri nelle diverse tipologie; 2) l'individuazione della speciale tipologia degli ospedali di area disagiata; 3) la suddivisione del territorio in aree sovra-zonali; 4) la riorganizzazione della rete ospedaliere dell'emergenza-urgenza.

Orbene, se detto decreto è un atto di programmazione la sua adozione

rientrava nella competenza dell'ARS secondo le norme dello Statuto citate in epigrafe. Ne consegue il difetto assoluto di attribuzione che rende nullo il decreto ed affligge il provvedimento impugnato.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241\1990, come recepita in Sicilia con la l.r. 10\1991, nonché dell'art. 2 co. 1 della legge 419\1998, attuata con d.lgs n. 229\1999 e del d.lgs n. 502\1992. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà manifesta:

si contesta il mancato coinvolgimento degli Enti locali interessati ed in particolare proprio i Comuni del Distretto D54, di cui il Comune di Castelvetro risulta essere capofila, in cui ricade l'Ospedale di Castelvetro e cioè i Comuni di Castelvetro, Campobello di Mazara, Partanna, San Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, alla elaborazione dell'impugnato piano di riordino.

Come è noto l'art. 2 co. 1 della legge 419\1998 ha sancito il principio di potenziamento del ruolo dei Comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello regionale e locale.

Tale principio si è poi tradotto in puntuali disposizioni del d.lgs 502\1992, come modificato dal su citato d.lgs 229\1999 qual è quella di cui all'art. 1 co. 13 che impone alla Regione di prevedere "forme di partecipazione delle autonomie locali" alla redazione del piano socio-sanitario.

Tali norme sono con certezza applicabili, per loro natura, anche alla Regione Siciliana.

Orbene, al fine dell'elaborazione del decreto impugnato non è dato riscontrare nessun genere di confronto con le realtà territoriali interessate

provvedimento.

Il risultato di un simile modus operandi non si traduce soltanto nella palese violazione delle disposizioni di legge che impongono la partecipazione dei Comuni alle decisioni programmatiche della Regione in materia di organizzazione sanitaria e nel grave vulnus alle prerogative costituzionali dei Comuni; il provvedimento impugnato finisce, infatti, per atteggiarsi a decisione amministrativa parziale in quanto oggettivamente assunta in assenza di una compiuta ricostruzione dell'effettiva realtà dei presidi ospedalieri coinvolti e dell'acquisizione degli interessi dei principali soggetti coinvolti.

3) Violazione del D.M. n. 70\2015 – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – violazione degli artt. 97 comma 2 Cost. e dell'art. 1 l.r. 10\1991:

con il decreto impugnato gli ospedali di Mazara del Vallo, Marsala e Trapani sono inseriti tra i presidi ospedalieri DEA I^a livello mentre l'ospedale di Castelvetrano tra i PST semplici.

Ciò comporta un incremento significativo dei posti letto dell'ospedale di Mazara del Vallo rispetto alla situazione ante 2018 e un decremento dei posti letto dell'Ospedale di Castelvetrano ante 2018.

Risulta (pag. 158-160 dell'allegato all'impugnato decreto) che l'Ospedale di Mazara del Vallo passa da 36 posti letto ante 2018 a 139 posti letto, mentre l'Ospedale di Castelvetrano passa da 130 posti letto ante 2018 a 116.

Ma la modifica non solo è quantitativa ma è anche qualitativa.

Infatti, il reparto terapia intensiva e rianimazione che a Castelvetrano aveva 4 posti letto, transita interamente all'Ospedale di Mazara del Vallo.

Orbene con riferimento a tale reparto si evidenzia che esso attualmente

presso l'Ospedale di Castelvetrano ha un complesso di attrezzature ed una sistemazione logistica che ha comportato negli anni una spesa altissima, e lo ha reso altamente funzionale con un adeguato collegamento con i reparti di chirurgia a cui è strettamente connesso. Di contro nella nuova struttura dell'Ospedale di Mazara del Vallo non esiste un luogo idoneo a tale trasferimento il cui costo per altro sarebbe estremamente alto e non trova alcuna sostanziale giustificazione.

Inoltre nel reparto rianimazione in virtù delle linee guida per la lotta al virus ebola, era stato istituito l'unico posto letto della Provincia di Trapani; tale fatto concorre a rilevare l'importanza attribuita nel tempo alla struttura ospedaliera di Castelvetrano.

Anche la pediatria è ridimensionata nell'ospedale di Castelvetrano passando da 12 a 8 posti e la ginecologia da 6 a 4 posti.

Orbene in tale operazione di riduzione con incremento della dotazione all'Ospedale di Mazara del Vallo, non si è considerato che a Castelvetrano nell'anno 2016 si sono avute 229 nascite, nell'anno 2017 206, nell'anno 2018 235, e cioè in misura assolutamente maggiore che presso l'Ospedale di Mazara del Vallo.

Anche per l'oncologia l'operazione compiuta è l'azzeramento presso l'Ospedale di Castelvetrano e l'attribuzione a Mazara del Vallo di 4 posti letto, ancora una volta senza alcuna dichiarata o palesabile motivazione, se non un arbitrio politico, con la "p" minuscola.

Orbene, il declassamento dell'Ospedale di Castelvetrano a PST e l'innalzamento dell'Ospedale di Mazara del Vallo a DEA di primo livello, non ha alcuna giustificazione nè con riferimento alla popolazione interessata da

bacino di influenza dei due ospedali, nè da ragioni logistiche, né da alcun altro elemento indicato nelle premesse dello stesso decreto impugnato, ma appare come un puro arbitrio, forse dettato da ragioni politico-clientelari e quindi in violazione dei principi di diritto indicati in epigrafe che costituiscono i parametri normativi per valutare la illegittimità del provvedimento impugnato.

Invero, si è totalmente ignorato che l'ospedale di Castelvetro rientra nel distretto socio sanitario D54 che comprende ben 6 comuni con una popolazione di circa 63.000 abitanti, sparsa in un vasto territorio, a fronte del distretto dell'ospedale di Mazara del Vallo che riguarda un solo comune con una popolazione di circa 50.000 abitanti, tutta concentrata nella città di Mazara.

Inoltre, l'Ospedale di Castelvetro costituisce una cittadella della salute di ben 48.000 mq con a suo servizio un eliporto illuminato anche in notturno, mentre l'Ospedale di Mazara può vantare esclusivamente una superficie di mq 11.000 e senza eliporto.

Infine, Mazara del Vallo dista solo 23 chilometri da un altro ospedale della provincia qualificato DEA di primo livello e dimensionato da anni con una molteplicità di servizi sanitari, che è l'Ospedale di Marsala, mentre da tale ultimo ospedale Castelvetro dista oltre 40 chilometri e una distanza significativamente maggiore hanno i comuni di Partanna, Salaparuta Poggioreale e Santa Ninfa.

Pertanto i principi di efficienza, di economicità e di buona amministrazione avrebbero dovuto indurre a qualificare l'Ospedale di Castelvetro come DEA di primo livello, senza alcuna riduzione dei servizi sanitari che lo stesso già offriva.

avv. Giovanni Lentini

Ritenuto quanto sopra


PIACCIA ALL'ECC.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Ritenere e dichiarare la nullità dell'intero decreto impugnato per mancanza di attribuzione dell'organo che l'ha emesso.

Ritenere e dichiarare illegittimo e quindi annullare il decreto impugnato per la mancata concertazione con gli enti locali interessati alla programmazione della nuova rete ospedaliera.

In subordine ritenere e dichiarare illegittimo e quindi annullare il decreto impugnato nella parte in cui qualifica l'Ospedale di Castelvetroano come PST anzichè come DEA di primo livello e sottrae a detta struttura i posti letto ed i servizi indicati in narrativa.

Castelvetroano li 03/06/2019.


avv. Giovanni Lentini

PROCURA ACI CIFI

nom. n. mio maestro procuratore, per rappresentanza e difesa
L'incarico straordinario su esteso, contro assessore della Salute
della Regione Siciliana e nei confronti del Ministero della Salute
per l'annullamento del Decreto Assessoriale del titolo Assessorato

del 11 Gennaio 2018 pubblicato sulle GURS dell'8/2/19 con

si è stato deliberato l'abrogamento delle tariffe ospedaliere

2 DM n. 70/2015. deggiamo domicilio presso il suddetto procuratore nel
no studio in Castelvetrano V. A. Merconi n. 7.

Francesco Minina

Castelvetrano 3/6/2018

Paolo Bell
Vito Ayza Moul
Di Mario Goffi
Mario Giuseppe Mener
Alfonso Cusi
Vito De Simone